

# Messaggio 2301

## Sulla riforma delle leggi elettorali

Onorevoli signori,  
Presidente e Consiglieri,

Per leggi elettorali intendiamo le norme dirette a disciplinare l' esercizio dei diritti politici: la legge sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni (in seguito: LVE) del 23 febbraio 1954, la legge sulle elezioni politiche del 30 ottobre 1958 (LEP), la legge sul diritto di iniziativa e di referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato del 23 febbraio 1954 (LIR).

Con questo messaggio proponiamo di modificare le leggi in questione in parte per introdurre lo spoglio meccanizzato delle schede e, in pari tempo, per adeguare secondo le attuali esigenze talune norme in essa contenute.

### Capo I - CENNO STORICO

1. I materiali legislativi sono testimoni del lungo travaglio che portò all' adozione delle vigenti leggi elettorali: della LVE e della LEP in particolare. Per rimanere a quelle oggi ancora in vigore e senza voler qui tracciare la storia di quelle leggi, basta ricordare che, nell' ormai lontano 1946 veniva votata una legge sul diritto di iniziativa, di referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato la cui pubblicazione e promulgazione venne differita in attesa di poterla includere, unitamente a una legge sull' esercizio dei diritti politici e una sulle votazioni ed elezioni in quello che veniva definito il codice elettorale. Le leggi in questione vennero sì votate dal Gran Consiglio il 17 aprile 1950 ma non furono mai poste in essere.

Ci si rese, infatti, conto che talune norme (quella sull' abolizione del panachage per non citare che la più significativa) erano o potevano essere in contrasto con la Costituzione cantonale in specie con il vigente art. 34 il quale conferiva esplicitamente al cittadino la facoltà di votare, nell' elezione del Consiglio di Stato, per candidati di altri gruppi.

Il Parlamento autorizzò, pertanto, il Governo a sospendere la pubblicazione del codice elettorale (seduta 20 dicembre 1950).

Nell' alternativa, modificare la legge per adeguarla al dettato costituzionale oppure riformare quest' ultimo, Consiglio di Stato e Gran Consiglio scelsero la seconda possibilità: dall' art. 34 della Costituzione venne stralciato il diritto di votare per altri candidati aprendo, in tal modo, la via a soluzioni diverse a seconda delle esperienze e delle esigenze.

La preoccupazione dei riformatori elettorali di quel tempo era quella di lottare contro la corruzione elettorale adottando tutti gli accorgimenti per combatterla efficacemente.

Nonostante l' accettazione, da parte del popolo, della novella costituzionale (25 novembre 1951) il Codice elettorale, sbarazzato il campo dall' ostacolo costituzionale, non vide la luce.

Il Governo di allora ritenne, infatti, di dover rivedere tutta la materia e ripresentare al Legislativo una legge più chiara poiché dotata di maggiore organicità e sistematica.

Nacque così il disegno di legge sul diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni nel quale vennero raggruppati in unico testo la legge sulle elezioni politiche e la legge sulle votazioni ed elezioni.

Il timore di un non improbabile referendum sul sistema di voto e il rischio di veder cadere, in votazione popolare, l' intera legge spinse la commissione speciale del Gran Consiglio a scindere il progetto di legge in due parti: una contenente le norme circa il sistema di voto, l' altra con tutte le altre disposizioni di carattere generale nella convinzione che, cadendo in votazione popolare il primo testo legislativo, il secondo avrebbe potuto comunque sopravvivere e migliorare in ogni caso il sistema tradizionale ovunque giudicato nefasto per le ragioni già descritte.

Da questo complesso iter scaturiscono le leggi citate in ingresso: la LVE e la LIR oggi ancora in vigore e la legge sulle elezioni politiche del 25 febbraio 1954; questa durò poco più di quattro anni essendo stata abrogata dalla vigente LEP.

Un' iniziativa popolare di data 26 aprile 1958, sottoscritta da circa diecimila cittadini, chiese la parziale riforma della LVE e della LEP secondo i seguenti principi nuovi qui riassunti:

- a) reintroduzione del panachage;
- b) costituzione di Uffici distrettuali di spoglio;
- c) spoglio di tutte le schede presso gli Uffici distrettuali Comune per Comune per le elezioni comunali e, per quelle cantonali, lo spoglio preceduto dalla mescolanza di tutte le schede.

Il Consiglio di Stato, per incarico del Gran Consiglio, elaborò tre varianti: la commissione del Gran Consiglio decise di accogliere talune tesi degli iniziativaisti, a onore del vero le più incisive: la reintroduzione del panachage pur senza entusiasmo ma nel timore di veder cadere in votazione popolare un controprogetto che non accordasse ai cittadini tale facoltà e, conseguenza diretta di questa, lo spoglio centralizzato.

Vittorioso nella votazione popolare del 7 dicembre 1958, il controprogetto veniva accolto come riforma della legge elettorale il 21 dicembre 1958 (6722 sì - 3717 no).

La LEP subì poi due modificazioni con la legge 18 dicembre 1967 e la legge 28 ottobre 1970.

2. Con questo messaggio vi proponiamo, tra l' altro, di modificare il tipo di scheda e, parzialmente, il modo di esprimere il voto.

E' interessante, pertanto, ritornare indietro nel tempo di una ventina di anni per esaminare l' evoluzione in questo settore.

#### **A) Materiale di voto**

Per la LEP del 25 febbraio 1954, nelle elezioni politiche, le schede ufficiali erano munite di un tagliando di controllo e contenevano in un unico modulo, oltre alla data dello scrutinio, la designazione dei poteri da eleggere e tutte le denominazioni dei gruppi con i nomi dei rispettivi candidati secondo le liste deposte.

La denominazione del gruppo doveva essere preceduta da una casella riservata all' espressione del voto di gruppo; il nome di ogni candidato era preceduto da una casella riservata al voto preferenziale. Tale casella era nera con al centro un cerchio del colore della carta.

Con la LEP del 1958, scomparve la casella nera riservata all' espressione del voto preferenziale poiché è introdotto il sistema della radiazione.

La casella per l' espressione del voto di partito è sostituita da un cerchio il quale non precede più la denominazione bensì è posto accanto alla stessa.

Con la novella legislativa 28 ottobre 1970, infine, la denominazione di ogni gruppo è affiancata da un cerchio destinato all' espressione del voto; d' altro canto, anche il nome di ogni candidato torna, come nel 1954, ad essere affiancato da un cerchio riservato all' espressione del voto preferenziale.

#### **B) Espressione del voto**

Con la LEP del 1954, l' elettore doveva votare annerendo la casella di fianco alla denominazione del gruppo per il quale intendeva votare.

A candidati di codesto gruppo, egli poteva poi esprimere voti preferenziali per un numero massimo di due (Consiglio di Stato) rispettivamente cinque (Gran Consiglio).

Il panachage era, come detto, vietato. Le schede contenenti voti preferenziali senza l' espressione del voto di gruppo erano nulle. Parimente nulle erano le schede recanti voti preferenziali oltre il massimo consentito dalla legge.

Con la LEP del 1958, l' elettore votava apponendo un segno di croce nel cerchietto accanto alla lista del gruppo prescelto.

Egli aveva poi la facoltà di radiare nomi di candidati della lista prescelta per i quali non intendeva votare, sostituendoli, se del caso, con quelli di candidati di altri gruppi, oppure completando i nomi mancanti sulla lista prescelta con nomi di candidati appartenenti ad altre liste (panachage).

L'omissione del segno di croce di fianco alla denominazione del gruppo non era più motivo di nullità quando su di una lista erano state operate radiazioni, sostituzioni o aggiunte di candidati.

Per finire, con il sistema vigente dal 1970 l'elettore continua a votare apponendo il segno di croce nel cerchio della lista del gruppo prescelto. Esprime voti preferenziali per un massimo di tre (Consiglio di Stato) rispettivamente venti (Gran Consiglio) per candidati della lista prescelta apponendo un segno di croce nel cerchio accanto al nome del candidato.

Esprime il voto di panachage iscrivendo di propria mano il nome del candidato sulla lista alla quale ha dato il proprio voto. Se i voti preferenziali superano il numero massimo, tutte le preferenze si hanno come non espresse.

## Capo II - LO SPOGLIO DELLE SCHEDE

1. I tentativi di moralizzare il costume politico ticinese mediante leggi quali quelle elettorali del 1954 avrebbero potuto essere resi vani con la reintroduzione, nel 1958, del panachage propugnata con iniziativa popolare e accolta con invero scarso entusiasmo nel controprogetto del Gran Consiglio (Verballi G.C. ses. ord. prim. 1958 p. 1004 /1005). La centralizzazione dello spoglio era, quindi, una fatale e inevitabile conseguenza del panachage (cit. p. 1005). Nacque così lo spoglio centralizzato a Bellinzona per le elezioni del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio, dei Municipi e dei Consigli comunali.

E' indubbio che tale accorgimento ha contribuito notevolmente ad affrancare l'elettore ticinese dalle pressioni elettorali garantendo meglio la segretezza e l'invulnerabilità del voto.

Nel contempo però, lo spoglio centralizzato esigeva un impiego notevole di personale attinto nei ranghi della magistratura giudiziaria e della pubblica amministrazione richiedendo, nel contempo un certo impegno di tempo. Da questo profilo, la situazione divenne ancora più complicata a partire dal 1970 quando il voto alla donna fece raddoppiare il numero di elettori.

Iniziarono allora le lamentele sulle lungaggini dei tempi di spoglio, l'impiego di personale per più giorni a scapito della normale attività. Vi fu chi richiese con rinnovata insistenza di ritornare allo spoglio comunale sostenendo come lo spoglio centralizzato fosse mortificante per un paese dal costume elettorale ormai radicalmente risanato.

2. Attualmente lo spoglio avviene in modo quasi completamente manuale. Per la registrazione dei voti personali dell'Esecutivo si usano, in parte, macchine registratrici.

Grosso modo l'insieme delle operazioni può suddividersi in tre fasi: nella prima le schede vengono valutate e giudicate e contate dall'ufficio di spoglio; nella seconda vi è la registrazione dei voti personali; nella terza si procede alle operazioni di quadratura e di verifica dei risultati. Il tutto avviene con la responsabilità ultima dell'ufficio di spoglio.

Lo spoglio meccanizzato sostituirebbe in parte l'ufficio di spoglio e; interamente, la registrazione e la quadratura, operazioni queste svolte dall'elaboratore elettronico.

3. Agli inizi di questo decennio, si intravvide la possibilità di accelerare i tempi di spoglio facendo capo agli strumenti che l'evoluzione della tecnica, in particolare dell'elettronica, mettevano a disposizione anche nel nostro Cantone. Proprio in quegli anni, infatti, lo Stato si era dotato di un moderno centro elettronico.

L'ostacolo essenziale venne immediatamente individuato dall'esistenza del panachage; a livello tecnico, esso complicava decisamente le cose impedendo una soluzione veloce e razionale.

D'altra parte, le premesse storiche che avevano condotto alla reintroduzione di siffatta possibilità, facevano ritenere e fanno ritenere oggi ancora improponibile all'elettorato l'abolizione della facoltà di votare per candidati di altri partiti tanto più se essa venisse motivata non già con argomenti politici o di principio bensì con esigenze di carattere tecnico connesse alla elaborazione elettronica dei dati elettorali. Già in quegli anni si intravvide cioè la strada da percorrere: cercare la possibilità di automatizzare le operazioni di spoglio senza, tuttavia, mutare radicalmente il sistema elettorale.

Per essere fedele a tale impostazione, il primo modello di scheda volle ricalcare fedelmente quello esistente, da esso

non discostandosi se non nell' inevitabile: rimaneva così il blocchetto, rimanevano i nomi dei gruppi e dei candidati: il tutto, però, rimpicciolito per i vincoli imposti dalla macchina.

Sottoposto a una prova nei Comuni del distretto di Bellinzona e nel circolo di Malvaglia, il nuovo modello diede risultati giudicati negativi dai rappresentanti dei partiti sicché fu abbandonato.

Impressionò il numero probabile delle schede bianche e nulle (10%) così come pure del 10% quello delle schede non lette dalla macchina e, quindi, da rielaborare manualmente dagli uffici di spoglio.

Le ricerche vennero riprese dopo le elezioni comunali del 1976. Si dovette subito prendere atto che, dalla prima esperienza, nulla di sostanziale era intervenuto a livello tecnico. Ottenuto l' accordo di massima dei partiti sulla ripresa degli studi, ci si orientò pertanto verso la sola via in grado di dare risultati soddisfacenti: U mutamento del modello di scheda e del modo di esprimere il voto.

La ricerca, condotta con gli esperti della ditta IBM, si mosse verso due direzioni: mantenere nella sostanza il sistema attuale e ricercare un modello di scheda in grado di consentire l' uso massimo possibile dell' elettronica, così da ridurre sostanzialmente i tempi di spoglio e l' impiego di personale garantendo, di riflesso, ancora meglio la segretezza e la libertà di voto. Occorreva poter conseguire questi obiettivi con un materiale atto a permettere l' espressione del voto nel modo più semplice possibile.

4. Il progetto adottato da questo Consiglio e qui proposto al Parlamento e ai cittadini non muta la sostanza del nostro sistema elettorale. Cambia, invece, il modello di scheda. Quella tradizionale con i nomi dei gruppi e dei candidati viene sostituita da una interamente a numeri. Ad ogni numero corrisponde un gruppo all' interno del quale, ad ogni numero corrisponde il nome di un candidato. Accanto a ciascun numero un cerchio con uno spazio bianco orizzontale da annerire. I numeri al posto dei nomi; l' annerimento anziché la crocetta: sono queste, le novità essenziali imposte da esigenze di carattere tecnico.

La presenza del panachage impone, tuttavia, una terza novità, forse la più scomoda ma del tutto inevitabile. Il voto per l' elezione del Consiglio di Stato può essere espresso interamente sulla facciata anteriore della scheda mediante il semplice annerimento.

Per il Gran Consiglio, invece, il numero dei membri da eleggere rispetto alle dimensioni della scheda esige che il voto di panachage sia espresso sul retro della scheda ove l' elettore indicherà il numero del partito al quale appartiene il candidato da votare e il numero di questi nella lista alla quale appartiene.

L' introduzione della scheda a numeri muta radicalmente il materiale di voto limitato, finora, alla scheda e busta ufficiale. L' elenco dei gruppi e dei rispettivi candidati assume un ruolo fondamentale. Esso verrà distribuito al domicilio dell' elettore e appeso nella cabina elettorale. La scheda e la busta, invece, continuano ad essere distribuite soltanto negli Uffici elettorali.

5. In sede di spoglio, la responsabilità ultima spetta all' Ufficio cantonale di accertamento al quale compete la proclamazione dei risultati. L' Ufficio si avvale della collaborazione degli uffici di spoglio composti ancora di magistrati dell' ordine giudiziario. Questi Uffici dovranno svolgere tutte le operazioni preliminari e decidere taluni motivi di nullità quali segni di riconoscimento sulla busta, materiale estraneo alla votazione, ecc.

Gli altri motivi inerenti alla compilazione della scheda vera e propria sono decisi meccanicamente. Infatti, le schede passano dall' Ufficio di spoglio al centro elettronico e sono lette da un lettore ottico che le suddivide in schede lette e schede rifiutate. Le prime sono quelle correttamente compilate che la macchina ha potuto riconoscere e memorizzare in schede nulle, bianche e valide. Le seconde sono schede compilate in modo tale da non essere classificabili dalla macchina; esse verranno giudicate da Uffici di spoglio e rifatte in modo corretto su altra scheda. Le schede corrette verranno poi ritornate al lettore ottico.

La particolarità della scheda per l' elezione del Gran Consiglio e dei Consigli comunali comporta una ulteriore fase: i voti di panachage devono essere immessi nell' elaboratore elettronico manualmente, attraverso videoterminale.

Ogni scheda sarà registrata due volte onde escludere la possibilità di errore da parte del personale addetto. Questa fase manuale impone il numero in alto sulla scheda. Qualcuno vi vede una possibilità di controllo. Ciò è da escludere.

D' altro canto, ridurre il personale che entra in contatto con le schede significa rendere illusoria ogni velleità in tal senso, considerati per di più i ritmi di lavoro assai sostenuti.

Tutte le operazioni di conteggio dei voti, di ricapitolazione e controllo dei risultati avvengono ad opera dell' elaboratore elettronico. Taluni sistemi di controllo interno evitano che una scheda possa essere conteggiata più volte, che la scheda di un ufficio o di un Comune possa, per errore venir conteggiata in un altro, ecc.

6. Il nuovo modello di scheda venne collaudato con una votazione di prova indetta il 25 settembre 1977 nei Comuni del distretto di Bellinzona, del circolo del Gambarogno e di Malvaglia nonché nel Comune di Locarno. Riteniamo di avere scelto un campionario sufficientemente rappresentativo per poter trarre valutazioni perlomeno attendibili.

Ognuno ricorderà come quel 25 settembre dello scorso anno fosse una giornata elettorale assai importante per la presenza di temi federali assai dibattuti nonché, in sede cantonale, la proposta di abrogare l' articolo primo della Costituzione. Ciò condizionò la campagna di informazione sulla votazione di prova. Volutamente, la si contenne nel minimo indispensabile onde non distogliere il cittadino dagli altri temi che nello stesso periodo venivano ampiamente dibattuti.

Il 20% circa dell' intero corpo elettorale partecipò alla votazione di prova. I risultati furono assai migliori che nella prova precedente. Il 3% di schede nulle nella elezione del Consiglio di Stato e il 5,2% nella elezione del Gran Consiglio; inoltre, il 3% di schede non elaborate al primo passaggio, vale a dire mal compilate.

Per un certo campione, si procedette allo spoglio manuale onde paragonare i risultati. La valutazione delle schede da parte dell' uomo applicando le vigenti norme di legge ha dato i medesimi risultati rispetto a quelli della macchina. Ciò sta a dimostrare la qualità dei programmi messi a punto dal centro elettronico. Per quanto concerne le difficoltà dell' elettore a lavorare con il nuovo tipo di scheda, è da rilevare che diversi elementi potranno abbassare la percentuale di nullità. Intanto, si è trattato di votazione fittizia con nomi di candidati e di gruppi di fantasia. Molti elettori, poi, hanno volutamente compilato la scheda in modo errato allo scopo di mettere a prova i programmi di elaborazione. Infine, non c' è stato, per le ragioni già elencate, quell' informazione capillare che dovrà essere fatta per la elezione vera e propria.

Quanto ai tempi di spoglio, riportati su centomila schede, si può ritenere che nei primi giorni della settimana dopo la elezione, tutti i risultati potranno essere noti. Il che, globalmente, rappresenta un notevole risultato positivo.

Per il Consiglio di Stato, il risparmio è meno sensibile poiché, in definitiva, qui il divario tra le operazioni di spoglio tradizionali e quello elettronico non è così rilevante come per il Gran Consiglio.

I vantaggi globali per l' elettore non possono essere sottovalutati: migliora ulteriormente la segretezza del voto, migliora l' uniformità di valutazione e di giudizio in sede di spoglio. Sono questi elementi che hanno convinto il Consiglio di Stato a sentire l' opinione dei partiti politici prima di decidere di proporre il nuovo sistema.

7. Il nuovo sistema è sostanzialmente accettato dal Partito liberale-radicalo, dal Partito socialista, dall' Unione democratica di centro, dal Partito del lavoro; esso è, invece, respinto, per motivi diversi dal Partito socialista autonomo e dal Partito popolare democratico. Delle proposte di qualche partito si dirà più in là commentando le proposte di modificazioni legislative qui allegate.

8. Un elemento di valutazione essenziale sta nell' applicabilità del sistema alle elezioni comunali. La varietà dei gruppi in lizza, il diverso numero di municipali e di consiglieri comunali da designare sono fattori di complicazione da non sottovalutare.

Il sistema è, in ogni modo, applicabile anche alle elezioni comunali a condizione di accettare una scheda di formato uniforme per tutti i Comuni dimensionata sul numero più elevato di municipali e di consiglieri comunali da eleggere. Inoltre l' applicazione alle elezioni comunali esige un diverso modo di designare i supplenti municipali. Ad eccezione dei Municipi di tre membri ove, anche in assenza di un solo municipale, deve essere chiamato il supplente, questi non ha modo di essere operativo nella stragrande maggioranza degli altri Municipi. Il più delle volte, la sua funzione è limitata a compiti di pura e semplice rappresentanza.

La designazione dei supplenti riflette, oggi, le forze politiche rappresentate nel Municipio poiché il voto di partito è unico per municipali e supplenti. D' altro canto, i Comuni ove si vota anche per i supplenti sono una minoranza nel Cantone.

In queste condizioni, riteniamo che la designazione dei supplenti possa avvenire a posteriori sulla scorta della ripartizione operata in base ai suffragi ottenuti dai gruppi nella elezione del Municipio.

I proponenti delle liste in questione avranno a disposizione un congruo termine per procedere alla designazione dei supplenti municipali che loro spettan.

9. Per concludere la presentazione del nuovo sistema di spoglio, un accenno ai costi dell' operazione.

Le elezioni cantonali e comunali costano attualmente, globalmente, poco più di un milione di franchi.

A parte la spesa per l' acquisto di due lettori ottici da usare in ogni caso per altre attività di elaborazione elettronica nell' amministrazione pubblica (costo circa Fr. 500.000.--), il costo delle singole operazioni di spoglio dovrebbe dimezzarsi e situarsi, perciò, attorno ai 250.000.--/ 300.000.--franchi.

### **Capo III - LE MODIFICHE LEGISLATIVE**

#### **1. Legge sulle elezioni politiche**

Le innovazioni più incisive riguardano, sul piano legislativo, la LEP della quale proponiamo una serie di modifiche. Intanto, è bene sottolineare che la procedura di voto, collaudata dal 1958, non subisce mutamenti sostanziali. Le innovazioni relative allo spoglio meccanizzato si riferiscono, infatti, essenzialmente, al modo di esprimere il voto. Rimane, perciò, il divieto di distribuire le schede al domicilio dell' elettore.

Questo Consiglio pur prendendo atto delle positive trasformazioni intervenute nel nostro costume elettorale frutto, tra l' altro, anche delle garanzie introdotte nelle leggi elettorali or è una ventina d' anni, ritiene prematuro allentare qualunque norma posta a tutela della libertà di voto del cittadino onde evitare qualsiasi pur isolato tentativo di ritornare agli episodi verificatisi ancora nel 1951 e pubblicamente deplorati in Gran Consiglio.

Ciò premesso, le modifiche della LEP qui proposte seguono lo schema e la struttura della vigente legge.

L' art. 1 cpv. 1 è modificato soltanto per i rinvii agli articoli della legge che derogano alla stessa sull' elezione del Sindaco.

L' art. 1 cpv. 3 è modificato poiché, ormai, con la scheda a numeri, per materiale di voto deve intendersi non soltanto la scheda e la busta ufficiali bensì anche l' elenco dei gruppi e dei candidati senza il quale la scheda è inutilizzabile. Questa, con la busta ufficiale, continua ad essere distribuita al seggio elettorale; di converso, l' elenco è distribuito al domicilio e affisso nelle cabine elettorali; ciò esige e giustifica la proposta di un nuovo capoverso 4 dell' articolo 1.

Il termine per la presentazione delle candidature deve essere prolungato per esigenze di natura tecnica connesse con la preparazione e la distribuzione del materiale. D' altra parte, però, l' estensione del termine permette ai partiti e ai candidati di preparare e informare meglio l' elettorato.

La proposta di stabilire al settultimo lunedì antecedente lo scrutinio il termine di deposito vuole tener conto di queste esigenze uniformando, peraltro, i termini cantonali in materia di elezioni con quelli sanciti dal diritto federale per l' elezione del Consiglio nazionale (art. 21 legge federale sui diritti politici).

Tale termine vale, evidentemente, soltanto per le elezioni politiche ad eccezione di quella del Sindaco. Abbiamo perciò rinunciato a modificare l' art. 35 LVE che disciplina i termini di presentazione per tutte le elezioni per inserire con un nuovo art. 1 c una norma specifica applicabile alle elezioni politiche.

Va da sé che la LVE continuerà ad essere applicabile quanto alle formalità per l' allestimento delle proposte, le modificazioni e correzioni delle stesse, il ritiro e la congiunzione (art. 28 e segg. LVE).

L' art. 1 d invece riprende integralmente l' art. 39 LVE dal quale differisce unicamente per il termine ivi stabilito.

Il nuovo articolo 1 a è la conseguenza logica del nuovo termine di presentazione: le assemblee devono essere convocate almeno sessanta giorni prima dello scrutinio. La competenza a convocarle rimane quella stabilita dagli articoli 25 e 26 LVE. Da notare che si tratta, come già ora, di un termine minimo: i Municipi e il Consiglio di Stato nell'ambito delle loro competenze, hanno la facoltà di pubblicare ancora oltre i sessanta giorni i decreti di convocazione.

L'art. 1 b vuole precisare che, in ogni modo, il catalogo elettorale continuerà a essere retto quanto alla pubblicazione dalle norme della LVE.

Per esigenze di ordine pratico, abbiamo completamente riformato l'articolo 2 relativo alla scheda ufficiale. Riteniamo di dover dare, per legge, gli elementi essenziali della stessa (cpv. 1) lasciando poi al regolamento di applicazione il compito di disciplinare i dettagli. Essenziale è che si tratta di un unico modulo a numeri: ciascun numero corrisponde a un gruppo, rispettivamente, a un candidato del gruppo.

Il cpv. 3 stabilisce appunto questa novità dettata dal nuovo sistema di spoglio precisando che l'ordine di numerazione per i candidati può essere liberamente stabilito dai proponenti; se essi non vi provvedono vale l'ordine di presentazione nella proposta dall'alto in basso.

Il tipo di scheda per l'elezione del Sindaco rimane quello tradizionale così come il modo di espressione del voto.

Per ragioni di uniformità abbiamo tolto il riferimento contenuto negli articoli 2 cpv. 5 e 4 cifra 3 per inserirli negli articoli 12 a, rispettivamente 12 b, dedicati particolarmente alla elezione del Sindaco. L'art. 3 cpv. 3 vuole codificare una prassi già in uso da vari anni.

Il Consiglio di Stato autorizza, in casi particolari, singoli cittadini a votare anticipatamente fino al martedì precedente lo scrutinio onde facilitare la partecipazione alle urne di persone altrimenti impossibilitate a votare. Si tratta di una facoltà, per il Consiglio di Stato non di un diritto del cittadino com'è il caso dello scrutinio anticipato al venerdì. Il Consiglio di Stato ne potrà, quindi, fare uso a sua discrezione ritenuto, tuttavia, che deve trattarsi di casi gravi il che esige un'istanza motivata da parte del richiedente.

Lo scrutinio anticipato non dovrebbe diventare cioè un mezzo per il cittadino di sfuggire, per i propri comodi, a un appuntamento politico consentito con notevole anticipo.

L'art. 4 cifra 3 è modificato proprio in ragione del nuovo tipo di scheda che esige un nuovo sistema per esprimere il voto. L'annerimento è il mezzo più sicuro perché la scheda possa essere letta e classificata già al primo passaggio. Altri segni quali una linea o una crocetta purché siano nel cerchio designato al voto non sono motivo di nullità bensì di rifiuto della scheda.

Da notare una probabile modificazione del sistema di trasmissione del materiale di voto ai Comuni. Ad essi perverrà in cassette metalliche, suddiviso per Ufficio elettorale, sigillate, da aprire dall'Ufficio elettorale all'inizio dello scrutinio. Dalla cassetta l'elettore potrà direttamente scegliere la busta con la scheda.

La modificazione dell'art. 4 cifra 5 è in relazione con la scomparsa del tagliando. Questi aveva lo scopo di garantire che la scheda deposta nell'urna fosse realmente quella consegnata all'elettore dall'Ufficio elettorale. Tale garanzia è ora ottenuta in altro modo mediante il centro elettronico sicché è impossibile, comunque votare mediante schede diverse da quelle giunte all'Ufficio elettorale.

Marginale è la modificazione dell'articolo 7 circa la trasmissione del materiale: scompare, in sostanza, il termine plichi che saranno sostituiti come già si è detto. Ad ogni modo dovrà essere il regolamento di applicazione a indicare i dettagli.

Degna di menzione è l'introduzione del nuovo articolo 7 a destinato a sostituire l'art. 13 di cui si chiede l'abrogazione.

Finora, l'Ufficio di accertamento operava esclusivamente per le elezioni cantonali per decidere sulle schede contestate in sede di Uffici cantonali di spoglio e proclamare, con tutte le operazioni connesse, i risultati della elezione. Il nuovo sistema di spoglio impone di attribuire all'Ufficio di accertamento la responsabilità ultima e suprema dello spoglio. Gli Uffici di spoglio diventano così il supporto indispensabile per l'accertamento dei risultati.

Nelle elezioni comunali non vi è Ufficio di accertamento. Gli Uffici sono, in sostanza, del tutto autonomi e decidono definitivamente in prima istanza salvo ricorso al Consiglio di Stato.

La nuova impostazione dello spoglio cantonale impone l'introduzione dell'Ufficio di accertamento anche per le elezioni

comunali responsabile ultimo per la proclamazione dei risultati nei singoli Comuni. Non può essere il Consiglio di Stato poiché già autorità di ricorso. Pertanto, proponiamo che, anche per le elezioni comunali, l' Ufficio di accertamento sia composto di tre giudici del Tribunale di Appello (art. 7 b nuovo).

L' art. 8 cpv. 1 muta nella marginale per adeguarla al testo della norma: è una modifica puramente redazionale. In relazione alle modificazioni introdotte dall' art. 7 a, scompare poi l' attribuzione di tutti i compiti degli Uffici comunali in base alla LVE.

L' art. 12 è modificato proprio in relazione con il nuovo sistema di spoglio. L' omissione del voto a un gruppo diventa ora motivo di nullità il che è inevitabile date le caratteristiche della scheda. Attualmente, l' omissione del voto di partito non è motivo di nullità se su una lista sono state espresse delle preferenze. Circa la nullità delle schede è questa la sola nuova imposizione introdotta dal nuovo tipo di scheda.

Infine deve essere ribadito che la LVE continua a valere con l' insieme delle sue norme per tutto quanto non è disciplinato dalla LEP stessa.

## **2. Legge sull' iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato**

Di per sé, la prospettata modificazione del sistema di spoglio non incide sulla LIR. Cogliamo, comunque, l' occasione per proporvi di adeguarla alle necessità attuali.

L' attuale art. 5 cpv. 1 prevede che il cittadino deve apporre la firma indicando nome, cognome, paternità. Al tempo dell' introduzione del suffragio femminile non si ritenne di dover modificare la legge. Pareva, infatti, pacifico che, in forza del nuovo dettato costituzionale, il termine il cittadino, in esso contenuto dovesse comprendere anche le cittadine. In realtà, finora, ciò non ha causato inconvenienti. Le cittadine sono però iscritte nei cataloghi elettorali, se coniugate o vedove con l' indicazione del nome del coniuge. La norma, invece, imporrebbe l' indicazione della paternità.

Qualche inconveniente sia pure minore si è talvolta verificato in special modo nei grossi Comuni nei quali l' indicazione della paternità della donna coniugata rende disagevole il confronto con il catalogo elettorale. Sull' argomento pende, del resto, una mozione dell' on. Ersilia Fossati. Ecco il motivo che ci induce a proporvi di modificare l' art. 5 cpv. 1 LIR.

Quanto all' art. 7, competente ad attestare la validità delle firme è il Sindaco o chi ne fa le veci (Sindaco, vice-Sindaco, municipale anziano per età o per carica). Questi magistrati comunali, di regola, si limitano ad apporre la firma, il controllo effettivo essendo operato dalla cancelleria comunale.

In sede di verifica del numero delle firme non è infrequente il caso di liste da rimandare ai Comuni per essere correttamente attestate poiché munite della firma del segretario o vice-segretario comunale. Proponiamo che anche a quest' ultimo sia riconosciuto il diritto di attestazione.

## **3. Legge sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni**

L' introduzione del nuovo sistema di spoglio e la conseguente modificazione del materiale di voto nonché del modo di esprimere quest' ultimo, non esigono, di per se, sostanziali innovazioni nella LVE. Ciò soprattutto, se si ammette di disciplinare nella stessa LEP, taluni punti nuovi imposti dallo spoglio meccanizzato quali il nuovo termine di presentazione delle candidature. Tuttavia, l' occasione è propizia per adeguare la LVE in quei punti che presentano lacune non certo gravi dalle quali, tuttavia, sgorgano di tanto in tanto, discussioni e malintesi.

La novità essenziale collegata con l' applicazione dello spoglio meccanizzato alle elezioni comunali consiste come già si disse in un nuovo modo di designare i supplenti municipali.

La scheda per lo spoglio meccanizzato non permette assolutamente l' elezione contemporanea dei supplenti. Già si è detto, peraltro, che questi hanno o possono avere una funzione deliberante soltanto nel Municipio di tre membri ove debbono essere chiamati anche in assenza di un solo municipale (art. 64 cpv. 2 legge organica comunale). Negli altri casi, vale a dire nei Municipi con più di tre membri, essi possono essere chiamati per l' inizio della seduta nel caso in cui non è presente la maggioranza assoluta dei municipali e solo nel numero necessario a comporla (art. 64 cpv. 1 legge organica comunale).

I supplenti sono convocati poi anche nel corso della seduta se, in applicazione dell' art. 79 legge organica comunale, viene a mancare la maggioranza assoluta.

I supplenti sono designati per sorteggio in primo luogo fra quelli appartenenti al o ai gruppi rappresentati dai municipali mancanti. L'insieme di queste norme contenute nell'art. 69 della legge organica comunale sta a dimostrare, con la prassi, che i casi di chiamata dei supplenti sono, nei Municipi con più di tre membri, assai rari. D'altro canto, di regola, in non più di una trentina di Comuni l'elezione è combattuta; per regola, essa avviene tacitamente.

D'altro canto, l'attribuzione dei supplenti ai gruppi riflette necessariamente l'esito della elezione per il Municipio: municipali e supplenti sono votati sulla stessa scheda con un unico voto di gruppo. L'insieme di queste considerazioni ci fa ritenere proponibile quanto è contenuto nella proposta di nuovo art. 162: i supplenti sono ripartiti a priori tra i gruppi che hanno presentato liste proporzionalmente ai suffragi ottenuti nella elezione del Municipio secondo i criteri di ripartizione dell'art. 161.

Entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati, i proponenti o il loro rappresentante espressamente autorizzato potranno designare i nomi dei supplenti spettanti al loro rispettivo gruppo.

L'art. 160 viene modificato soltanto per togliere la menzione di supplenti e il vigente art. 162 diventa articolo 162 a.

Una ulteriore sostanziale innovazione è quella che conduce a proporre di modificare gli articoli 181 e 182 cpv. 1: attualmente, nelle elezioni a maggioranza assoluta, se nessun candidato raggiunge tale traguardo al primo scrutinio se ne rende necessario un secondo la seconda domenica successiva. In tal caso, entro le ore 18.00 del giorno successivo al primo scrutinio vi è la possibilità di ritirare le proposte. Nelle elezioni cantonali che si svolgono a maggioranza assoluta, il Consiglio di Stato è Ufficio di accertamento (art. 87 LVE).

In quanto tale esso si riunisce al più tardi entro il martedì successivo allo scrutinio (art. 90 LVE) per, tra l'altro, proclamare i risultati. Pertanto, i proponenti dovrebbero ritirare le candidature dopo un primo scrutinio del quale non conoscono ancora i risultati ufficiali. Quest'anomalia ha causato qualche inconveniente sicché ci sembra opportuno stabilire che la ripetizione dello scrutinio debba avere luogo la terza domenica successiva e che l'eventuale ritiro di candidature possa essere dichiarato entro le ore 18.00 del secondo lunedì successivo allo scrutinio.

Detto delle due innovazioni sostanziali, commentiamo brevemente le modifiche che ci sono dettate dall'opportunità del momento con la LF sui diritti politici degli svizzeri all'estero: i cittadini svizzeri domiciliati all'estero possono esercitare, secondo determinate procedure e formalità, i diritti politici in materia federale. Ciò impone di adeguare la LVE con l'aggiunta di un secondo capoverso all'art.4.

L'art. 7 tratta della privazione del diritto di voto ed è in parte superato. Intanto, con la riforma del 1972, il Codice penale non conferisce più al giudice la facoltà di privare il condannato del diritto di voto. Deve, pertanto, essere abrogata la litt. a) dell'art. 7. D'altro canto, la stessa novella legislativa ha abrogato l'art. 15 del Codice penale stesso sicché il riferimento che allo stesso si fa nella litt. d) deve essere tolto.

Vi è però di più. Secondo la convenzione europea dei diritti dell'uomo, il diritto di voto è diritto fondamentale della persona la quale non ne può essere privata se non per motivi assolutamente fondati. La concezione generale dell'attuale articolo 7 LVE sembra ispirarsi al concetto secondo cui chi si trova in determinate situazioni poiché, in qualche modo turba o può turbare la convivenza sociale, non è degno di contribuire con il proprio voto, alla manifestazione politica del corpo sociale stesso. Orbene, tale concezione deve essere rivista. Il malato mentale deve essere considerato veramente alla stregua di qualsiasi infermo; semmai, al pari di quest'ultimo, sarà impedito di recarsi a votare.

D'altro canto, non si vede per quale motivo chi sconta una qualsiasi pena privativa della libertà debba essere necessariamente privato del diritto di votare proprio quando dal Codice penale è stata tolta la possibilità di privare il condannato per crimini gravi.

Infine, l'internamento amministrativo sta per sparire in Svizzera con la riforma del Codice civile svizzero conseguenza dell'adesione della Svizzera alla convenzione europea dei diritti dell'uomo. Infine, la tutela di cui all'art. 370 Codice civile svizzero è essenzialmente dovuta a stati patologici transitori. Vi proponiamo, pertanto, che l'art. 7 riprenda la formulazione contenuta nell'art. 2 LF sui diritti politici: escluso dal diritto di voto chi è interdetto per infermità o debolezza mentali (art. 369 CCS).

Il voto alla donna ha determinato qualche problema di interpretazione della LVE specie per quanto riguarda le donne coniugate o vedove iscritte, per prassi, nei cataloghi elettorali con l'indicazione del nome del marito anziché della

paternità.

Si tratta ora di adeguare la legge ad una prassi ormai incontestata. Questo è il motivo delle modifiche proposte agli articoli 9 cpv. 2 e 29 cpv. 2.

La modificazione dell' art. 13 intende ridare valore alla pubblicazione annuale del catalogo prevista all' art. 12. Questa fa stato dei cittadini che hanno diritto di voto e di quelli che lo acquistano nell' anno per cui il catalogo è allestito (art. 11 LVE).

Quando le elezioni avevano luogo in febbraio e marzo la pubblicazione annuale aveva una sua importanza poiché serviva da base per le elezioni stesse. Normalmente, infatti, stante l' attesa di tre mesi imposta dalla legge stessa, il catalogo non avrebbe dovuto subire variazioni per le elezioni tradizionali.

Con le elezioni fissate ormai in aprile, la pubblicazione annuale ha perso molto di importanza poiché, in ogni caso, scatta la pubblicazione mensile dell' art. 13 LVE. Ciò comporta, peraltro, dal profilo pratico, l' obbligo per il Consiglio di Stato di evadere in pochissimo tempo, con un' istruttoria sommaria e all' ultimo momento una serie di ricorsi contro iscrizioni o mancate iscrizioni nel catalogo.

Proponiamo, quindi, la nuova versione dell' art. 13 ritenuto che, in ogni caso, le variazioni devono essere pubblicate e possono venir impugnate in via di ricorso il che è garanzia contro eventuali tentativi di abuso.

Con la modificazione dell' art. 15 cpv. 2 si vuole soltanto uniformare i termini di pubblicazione con quelli ormai entrati nell' uso cantonale e stabilire che l' avviso di pubblicazione deve indicare i mezzi e i termini di ricorso. E' , peraltro, soppresso l' obbligo di notificare al Dipartimento dell' interno le variazioni. Tale notifica è di nessuna utilità pratica poiché l' aggiornamento di ogni catalogo esigerebbe un impegno notevole di personale in un' attività di scarsissimo interesse concreto.

Rimane fermo il divieto di variare il catalogo durante il periodo di pubblicazione sancito dall' art. 16; si aggiunge, tuttavia, un nuovo capoverso 3 per risolvere taluni problemi pratici derivanti da cambiamenti di stato durante il periodo di pubblicazione. Dette mutazioni possono essere opera del Municipio fino all' apertura dello scrutinio sicché sarà, d' ora innanzi, escluso che la donna straniera che, sposandosi il sabato prima della votazione, acquista la cittadinanza svizzera, possa votare il giorno successivo.

Gli art. 17 e 18 vogliono adeguare la pubblicazione del catalogo federale alle norme della LF sui diritti politici. Il Dipartimento competente potrà autorizzare i Comuni ad allestire un catalogo unico onde tener conto di esigenze e possibilità attuali in diversi Comuni del Cantone.

La modifica dell' art. 52 cpv. 1, 2, 3 è dettata dall' esigenza di adeguarsi alla prassi attuale; in quasi tutti i Comuni, l' Ufficio elettorale si compone di membri e di supplenti i quali, a turno, si alternano nel dirigere le operazioni di voto.

Il capoverso 3 rafforza l' idea di poter far capo a altri cittadini del Comune per i quali partecipare all' Ufficio elettorale è un dovere al quale ci si potrà sottrarre solo in casi gravi da riconoscersi dal Municipio.

La modifica dell' art. 52 cpv. 7 vuole unicamente perfezionare quanto già è sancito attualmente indicando le sanzioni per coloro che si sottraggono a tale dovere.

Ecco la giustificazione del nuovo articolo 116 cpv. 2 litt. g.

L' art. 54 cpv. 2 conferisce attualmente ai gruppi politici il diritto di farsi rappresentare con un loro delegato a tutte le votazioni. In sede comunale capita spesso che iniziative o referendum vengono lanciati da gruppi che non corrispondono ai partiti politici. Sorgono talvolta discussioni circa il diritto di siffatti gruppi promotori di delegare loro rappresentanti allo scrutinio.

L' art. 54 cpv. 2 vuole risolvere tale problema. I vari comitati possono delegare loro rappresentanti a condizione che si costituiscono tali mediante comunicazione scritta alla cancelleria comunale almeno dieci giorni prima dello scrutinio.

L' art. 69 infine, innova nella misura in cui liberalizza la possibilità per il Consiglio di Stato di organizzare lo scrutinio anticipato fino al giovedì precedente la votazione o l' elezione su richiesta di singoli Municipi.

## Capo IV - CONSIDERAZIONI FINALI

1. Un cenno per finire circa le posizioni dei partiti sull' oggetto qui proposto.

Il Partito liberale-radicalista ticinese auspica un' approfondita informazione dell' elettorato. E' chiaro che quello dell' informazione sarà un impegno comune nei prossimi mesi qualora il nuovo sistema venga accettato. Come sempre, il compito essenziale spetterà ai partiti politici; tuttavia, le Autorità comunali, i mezzi d' informazione giocheranno un ruolo essenziale.

Il Partito socialista autonomo si è detto contrario alla proposta poiché, a suo parere, non si è voluto affrontare il vero problema che è quello del panachage. Nelle pagine che precedono abbiamo stabilito succintamente in che modo l' istituto venne abolito e poi reintrodotta nel nostro sistema elettorale. Occorre essere realistici: si tratta di un diritto al quale l' elettorato tiene molto nonostante le riserve di ogni tipo che su di esso si potrebbero mettere. Una riforma elettorale in questa direzione allo stato attuale delle cose sarebbe destinata quasi sicuramente a cadere in votazione popolare.

L' Unione democratica di centro propone di pubblicare il risultato per Comune anche in quelli con più Uffici elettorali. Tecnicamente, ciò è sicuramente fattibile: anzi, con il nuovo sistema di spoglio è possibile farlo senza che i singoli risultati per Ufficio elettorale vengano conosciuti da alcuno, neppure dagli addetti ai lavori. Tuttavia, non si vedono ragioni serie per cambiare quanto si fa da anni per dare al cittadino i risultati del seggio ove ha votato e ai gruppi la possibilità di valutare la loro presenza e la loro forza all' interno di un Comune.

Il Partito popolare democratico, infine, si esprime negativamente sulla proposta formulando una serie di proposte che toccano l' insieme delle leggi elettorali. Della distribuzione del materiale di voto al domicilio e dei motivi che oggi ancora fanno ritenere inattuabile siffatto ritorno all' antico già si è detto dinanzi.

Quanto all' accompagnamento facoltativo dell' elettore anziano senza altre formalità, la pratica attuale (accompagnamento con certificato medico attestante l' incapacità a esprimere il voto) non è tale da far escludere a priori un accompagnamento a sola richiesta della persona anziana. Vi è ancora oggi, tuttavia, il pericolo di usare tale strumento quale mezzo di pressione e di controllo proprio su persone la cui dignità e libertà devono essere più che per qualsiasi altre, tutelate e difese.

Il voto per corrispondenza -- pure proposto dal Partito popolare democratico -- è consentito in sede federale e finirà per imporsi anche da noi. Occorre continuare però ancora sulla via iniziata nel 1954 garantendo nella misura massima possibile la segretezza del voto affinché nel nostro Cantone e nella nostra mentalità le corruzioni elettorali altro non rimangano che tristi episodi della nostra storia. Per ottenere ciò, tuttavia, non bastano vent' anni di serietà e di dignità.

Infine, il Partito popolare democratico vorrebbe abolire la verifica dell' iscrizione nel catalogo elettorale al momento in cui l' elettore si presenta a votare. Non è che tale verifica voluta anche per evitare che un elettore possa votare più volte in giorni successivi provochi inconvenienti, impazienze ed equivoci quando l' elettore è correttamente iscritto nel catalogo. Non vi è motivo serio per mutare una formalità contro la quale, per la prima volta, vengono sollevate obiezioni.

2. Non vogliamo terminare senza sottolineare che gli studi che qui vi abbiamo riassunto sono stati condotti da un gruppo di nostri funzionari affiancati da tecnici della ditta IBM.

Occorre dare atto a questo gruppo diretto dal Cancelliere dello Stato, del buon lavoro svolto tanto da poter presentare una proposta che da un profilo tecnico, riservate e impregiudicate le valutazioni politiche, offre notevoli garanzie.

3. Con l' accettazione dei disegni di legge qui allegati devono essere stralciate la mozione 16 aprile 1974 dell' on. Ersilia Fossati e la mozione 3 novembre 1971 dell' on. Alberto Bottani.

Gradite, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i nostri migliori ossequi.

### Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, U. Sadis

Il Cancelliere, A. Crivelli

Progetto  
**LEGGE**

sulle elezioni politiche; modificazione (del .....)

**Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 30 maggio 1978 n. 2301 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**Art. 1**

La legge 30 ottobre 1958 sulle elezioni politiche è modificata come segue:

**Art. 1 cpv. 1**

La presente legge si applica alle elezioni del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, della Costituente, dei Consigli comunali e dei Municipi.

Essa si applica pure all' elezione del Sindaco, con le riserve indicate negli articoli 1 cpv. 4, 1 a, 1 c, 6 cpv. 2, 7 b, 12a e 12 b.

**Art. 1 cpv. 3**

Le schede e le buste ufficiali vengono distribuite di volta in volta e singolarmente agli elettori dall' Ufficio elettorale al momento dello scrutinio.

**Art. 1 cpv. 4 (nuovo)**

L' elenco dei gruppi e dei candidati è distribuito al domicilio degli elettori e affisso nelle cabine elettorali.

Tale norma non vale per l' elezione del Sindaco.

**Art. 1 a (nuovo)**

Convocazione delle assemblee

Nelle elezioni disciplinate dalla presente legge ad eccezione di quella del Sindaco, la convocazione delle assemblee ha luogo almeno sessanta giorni prima dello scrutinio.

**Art. 1 b (nuovo)**

Pubblicazione del catalogo elettorale

La pubblicazione del catalogo elettorale per le elezioni politiche avviene secondo le norme della legge sull' esercizio del diritto di voto delle votazioni e sulle elezioni.

**Art. 1 c (nuovo)**

Presentazione delle proposte

1 Nelle elezioni disciplinate dalla presente legge, ad eccezione di quella del Sindaco, le proposte di candidati devono essere deposte in duplo entro le ore 18.00 del settultimo lunedì antecedente lo scrutinio:

- a) alla cancelleria comunale nelle elezioni comunali;
- b) alla cancelleria dello Stato nelle elezioni del Gran Consiglio, della Costituente e del Consiglio di Stato.

**Art. 1 d (nuovo)**

Proposte definitive

1 Le proposte di candidati devono essere definitivamente stabilite entro il sest' ultimo lunedì antecedente lo scrutinio.

2 Le proposte definitive prendono il nome di liste.

3 Le liste con l' eventuale dichiarazione di congiunzione sono subito pubblicate col nome dei proponenti nel Foglio Ufficiale a cura della cancelleria dello Stato oppure, nel caso di elezioni comunali, affisse all' albo comunale dal Sindaco o da chi ne fa le veci.

**Art. 2**

1 Nelle elezioni disciplinate dalla presente legge le schede ufficiali recano, in un unico modulo, la data dello scrutinio e la designazione dei poteri da eleggere. Essa reca, inoltre, i numeri corrispondenti ai gruppi e ai candidati indicati nell'elenco nonché un numero sequenziale.

2 L'ordine di successione dei vari gruppi nella scheda è determinato, di volta in volta, mediante sorteggio, dal Consiglio di Stato rispettivamente dai Municipi nelle elezioni comunali.

In caso di elezioni contemporanee, un gruppo ha diritto allo stesso rango per le liste presentate per i due consessi. Il Consiglio di Stato ne fissa le modalità.

3 I candidati ricevono, all'interno del gruppo, un numero progressivo a partire dal numero 1. L'ordine di successione dei candidati in ogni gruppo è stabilito dai proponenti con la presentazione della proposta.

Se i proponenti non vi provvedono vale l'ordine naturale di successione nella proposta presentata.

4 I numeri sulla scheda ufficiale sono affiancati da un cerchio destinato all'espressione del voto per il gruppo e del voto preferenziale.

5 La scheda va racchiusa nella busta ufficiale.

6 Il regolamento di applicazione stabilisce i moduli ufficiali delle schede e delle buste.

### **Art. 3 cpv. 3 (nuovo)**

In casi gravi, il Consiglio di Stato può autorizzare per singoli elettori lo scrutinio anticipato fino al martedì precedente il giorno della elezione.

### **Art. 4 cifra 2**

Il presidente dell'Ufficio autorizza l'elettore a scegliere la scheda e la busta con le quali si reca poi nella cabina a esprimere il voto.

### **Art. 4 cifra 3**

L'elettore vota annerendo lo spazio bianco nel cerchio accanto al numero del gruppo prescelto.

Ha inoltre la facoltà di esprimere voti preferenziali.

Nella elezione del Consiglio di Stato e del Municipio, l'elettore esprime voti preferenziali per candidati del gruppo prescelto o di altri gruppi annerendo lo spazio bianco nel cerchio corrispondente ai numeri dei candidati nel gruppo per il quale ha votato o in altri gruppi.

Nella elezione del Gran Consiglio, della Costituente e del Consiglio comunale, l'elettore esprime voti preferenziali a candidati del gruppo prescelto annerendo, sulla facciata anteriore della scheda, lo spazio bianco corrispondente al numero del candidato nel gruppo prescelto.

L'elettore esprime voti preferenziali per candidati di altri gruppi iscrivendo sulla facciata posteriore della scheda, il numero del gruppo al quale appartiene il candidato e il numero di questi all'interno del gruppo. L'elettore deve votare in ogni caso usando le matite di cui sono dotate le cabine elettorali.

### **Art. 4 cifra 5**

L'elettore ripone in seguito la scheda nella busta, si reca direttamente all'urna e su invito del presidente depone la busta con la scheda nell'urna.

L'elettore che giustifica di aver errato nell'esprimere il voto, può, riconsegnando il materiale ricevuto, ottenerne dell'altro dall'Ufficio elettorale che in tal caso distrugge subito quello riconsegnato.

Il regolamento di applicazione della legge stabilirà ogni ulteriore modalità circa l'espressione del voto.

### **Art. 7**

1 Terminato lo scrutinio, l'Ufficio elettorale trasmette agli Uffici cantonali di spoglio il verbale dello scrutinio, l'elenco dei votanti e le buste rinvenute nell'urna senza aprirle.

Questa norma si applica anche agli Uffici elettorali secondari.

2 Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento le modalità per la consegna e il trasporto del materiale ritenuto che lo stesso deve essere sigillato dall'Ufficio elettorale in presenza dei delegati dei gruppi.

3 L'Ufficio elettorale si scioglie solo dopo la consegna del materiale di voto.

### **Art. 7 a (nuovo)**

#### Ufficio di accertamento

1 L'Ufficio cantonale di accertamento è preposto alle operazioni di spoglio e di proclamazione dei risultati secondo le norme della legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni.

2 Esso si avvale degli Uffici cantonali di spoglio.

### **Art. 7 b (nuovo)**

### Composizione

Nelle elezioni disciplinate dalla presente legge ad eccezione dell' elezione del Sindaco, l' Ufficio cantonale di accertamento è costituito a Bellinzona da tre giudici d' appello designati dal Tribunale di appello secondo l' art. 88 cpv. 2 della legge sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni.

### **Art. 8 cpv. 1**

#### Uffici cantonali di spoglio

I. Funzioni:

I Gli Uffici cantonali di spoglio svolgono le operazioni che la legge sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni attribuisce agli Uffici elettorali comunali dal momento in cui lo scrutinio è chiuso ad eccezione delle competenze riservate all' Ufficio cantonale di accertamento.

### **Art. 12**

Oltre ai titoli di nullità previsti dalla legge sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni sono nulle le schede che non recano il voto per uno dei gruppi che hanno presentato liste.

### **Art. 12 a (nuovo)**

#### Elezione del Sindaco

a) Scheda:

Per l' elezione del Sindaco, la scheda ufficiale è munita di un tagliando di controllo e contiene in un unico foglio senza denominazione di gruppo il nome dei candidati con accanto il cerchio destinato alle espressioni del voto.

### **Art. 12 b (nuovo)**

b) Espressione del voto

Per l' elezione del Sindaco, l' elettore vota apponendo un segno di croce nel cerchio accanto al nome del candidato prescelto.

### **Art. 13**

Abrogato.

### **Art. 2**

1 Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato ne fissa l' entrata in vigore.

Progetto

### **LEGGE**

22 febbraio 1954 sull' iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato, modificazione del.....

## **Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio n.2301 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

### **Art. 1**

La legge 22 febbraio 1954 sull' iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato è modificata come segue:

### **Art. 5 cpv. 1**

Ogni cittadino deve apporre la firma di proprio pugno indicando nome, cognome e paternità. In luogo e vece della

paternità le cittadine coniugate o vedove devono indicare il nome del marito.

#### **Art. 7**

In calce ad ogni lista il Sindaco o chi ne fa le veci o il segretario comunale devono dichiarare gratuitamente che le firme apposte alla stessa sono di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale ed iscritti nel catalogo elettorale del Comune e sono personalmente responsabili della dichiarazione.

Nella dichiarazione deve essere indicato il numero delle firme validamente apposte.

Gli spazi destinati alle firme, ancora in bianco, devono essere annullati.

I Municipi sono tenuti sotto comminatoria di una multa fino a Fr. 100.-- a denunciare le irregolarità constatate in occasione dell' attestazione del diritto di voto dei firmatari.

#### **Art. 2**

1 Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato ne fissa l' entrata in vigore.

Progetto

#### **LEGGE**

sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni modificazione del.....

### **Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio n.2301 del Consiglio di Stato,

#### **d e c r e t a :**

#### **Art. 1**

La legge 23 febbraio 1954 sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni è modificata come segue:

#### **Art. 4 cpv. 2 (nuovo)**

Hanno pure diritto di voto in materia federale i cittadini svizzeri all' estero secondo le norme della relativa legislazione federale.

#### **Art. 7**

Esclusione dal diritto di voto

E' escluso dal diritto di voto l' interdetto per infermità o debolezza mentali (art. 369 CCS).

#### **Art. 9 cpv. 2**

Nei cataloghi elettorali gli elettori sono iscritti con cognome, nome, paternità, data di nascita e Cantone di origine, per ordine alfabetico e con numero progressivo, con l' eventuale menzione dei termini di decorrenza o di cessazione del diritto di voto.

Per le cittadine coniugate o vedove, il nome del coniuge sostituisce la paternità.

#### **Art. 13**

Il catalogo, debitamente aggiornato, deve essere pubblicato durante i trenta giorni che precedono le votazioni o elezioni cantonali o comunali che avvengono dal primo di maggio al 31 dicembre.

#### **Art. 15 cpv. 2**

Il Municipio pubblica le variazioni mediante avviso all' albo comunale per quindici giorni consecutivi con l' indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso di cui agli art. 102 e 103.

#### **Art. 16 cpv. 3 (nuovo)**

I decessi, i cambiamenti di stato nonché qualsiasi altra rettifica per cittadini già iscritti possono essere apportati dal

Municipio fino all' apertura dello scrutinio con relativo avviso all' albo comunale.

#### **Art. 17**

1 I Municipi allestiscono ogni anno un catalogo elettorale iscrivendovi d' ufficio i cittadini aventi diritto di voto in materia federale e quelli che lo acquistano nel corso dell' anno per il quale il catalogo è allestito.

2 Il Dipartimento competente può autorizzare i Comuni ad allestire un unico catalogo elettorale federale cantonale e comunale.

#### **Art. 18**

Il catalogo elettorale federale deve essere pubblicato annualmente come all' art. 12. Esso deve essere costantemente aggiornato fino a cinque giorni prima della elezione e della votazione.

Ogni cittadino avente diritto di voto ha il diritto di consultarlo durante gli orari stabiliti dal Municipio.

#### **Art. 29 cpv. 2**

Non sono ammesse denominazioni contrarie ai buoni costumi.

I candidati devono essere indicati con cognome, nome, paternità e domicilio.

Per le candidate coniugate o vedove, il nome del coniuge sostituisce la paternità.

#### **Art. 52 cpv. 1,2,3**

1 L' Ufficio elettorale si compone di tre membri e di, al massimo, altrettanti supplenti.

2 I membri e supplenti sono designati dal Municipio tra i municipali o supplenti avuto riguardo alla rappresentanza dei diversi gruppi politici e con comunicazione scritta agli interessati almeno otto giorni prima della data della votazione o della elezione.

3 Quando il numero di municipali non è sufficiente, devono essere assunti altri cittadini del Comune.

#### **Art. 52 cpv. 7**

Tutti coloro che sono chiamati a far parte di un Ufficio elettorale sono obbligati ad accettare la carica: chi si rifiuta è passibile della sanzione dell' art. 116.

#### **Art. 54 cpv. 2**

Pari diritto è conferito ai gruppi politici per tutte le votazioni così come, per le votazioni comunali su domande di iniziativa e di referendum, ai comitati costituitisi tali mediante comunicazione alla cancelleria comunale almeno dieci giorni prima dello scrutinio.

#### **Art. 69**

1 Il Consiglio di Stato, su domanda o d' ufficio, può autorizzare o ordinare, sia per casi singoli; sia per circostanze generali, una estensione degli orari di scrutinio in uno o più Comuni rispetto a quanto previsto dall' art. 68.

2 Nelle votazioni ed elezioni federali, nei Comuni con più di 800 cittadini iscritti in catalogo deve essere istituito uno scrutinio anticipato per almeno due giorni che precedono la domenica della votazione.

Su richiesta di singoli Municipi lo scrutinio può essere autorizzato dal Consiglio di Stato fino al giovedì precedente la votazione o elezione.

3 Il regolamento d' applicazione della legge fissa i modi e gli orari dello scrutinio anticipato.

#### **Art. 116 cpv. 2 litt. g (nuovo)**

Chiunque rifiuta, senza valido motivo a giudizio del Municipio, di far parte dell' Ufficio elettorale.

#### **Art. 160**

Nelle operazioni relative al conteggio dei voti, l' Ufficio elettorale constata, elencandoli separatamente, i voti ottenuti dai singoli gruppi per la nomina dei consiglieri comunali e dei municipali e i voti ottenuti dai singoli candidati alla carica di consigliere comunale e di municipale.

#### **Art. 162**

1 I supplenti municipali sono assegnati ai gruppi che hanno presentato liste proporzionalmente ai suffragi ottenuti nella elezione del Municipio e secondo l' art. 161.

2 Entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati, i proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato designano i nomi dei supplenti municipali spettanti al gruppo.

**Art. 162 a****b) Norme speciali**

Il disposto di cui all' art. 161 non si applica alla attribuzione di due supplenti o alla elezione complementare di due consiglieri comunali o di due municipali. In tal caso uno dei municipali, dei supplenti o dei consiglieri comunali da eleggere viene assegnato al gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti e l' altro a quello cui rimane la frazione maggiore anche se il numero dei voti dei singoli gruppi non raggiunge il quoziente elettorale. Se pero la frazione maggiore non raggiunge almeno un terzo del numero complessivo dei voti conseguiti dai gruppi, entrambi i municipali o i supplenti o i consiglieri comunali vengono attribuiti al gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti.

**Art. 166 a (nuovo)****Dimissioni**

Il consigliere comunale che si dimette viene iscritto, salvo sua dichiarazione contraria, come ultimo nell' elenco dei subentranti.

**Art. 181**

Nelle elezioni col sistema della maggioranza assoluta, se quest' ultima non è raggiunta si ripete lo scrutinio la terza domenica successiva col sistema della maggioranza relativa.

Di ciò viene dato avviso nel Foglio ufficiale in caso di elezioni cantonali, e all' albo comunale in caso di elezioni comunali.

Se nel secondo scrutinio si constata parità di voti fra due o più candidati:

a) se il seggio da occupare é uno solo lo scrutinio viene ripetuto a maggioranza relativa la seconda domenica successiva limitatamente ai candidati che hanno ottenuto l' ugual numero di voti: verificandosi ancora parità nel terzo scrutinio, la elezione viene determinata per sorteggio;

b) se i seggi da occupare sono più di uno, l' elezione viene determinata per sorteggio.

**Art. 182 cpv. 1**

Nelle elezioni con il sistema della maggioranza assoluta i proponenti di una lista o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato possono, col consenso del candidato o dei candidati ritirare le proposte entro le ore 18.00 del secondo lunedì successivo alla domenica dello scrutinio.

**Art. 2**

1 Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato ne fissa l' entrata in vigore.

